

Commento all'ordinanza 21 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG

Nota introduttiva

In seguito all'evoluzione dei prezzi e dei salari si rende necessario un adeguamento delle rendite a partire dal 1° gennaio 2021. Dato che l'aumento delle rendite comporta anche un aumento dei contributi (art. 9^{bis} LAVS), verranno adeguati al 1° gennaio 2021 anche gli importi dei contributi.

Titolo e ingresso

Il titolo dell'ordinanza 21 corrisponde a quello delle precedenti ordinanze dello stesso genere (cfr. l'ordinanza 20 del 13 novembre 2019 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG; RS 831.108, RU 2019 3753).

Nell'ingresso sono elencate le disposizioni legali che autorizzano il Consiglio federale ad adeguare i valori fissati nelle leggi in funzione dell'evoluzione economica. Tale adeguamento non comporta tuttavia una modifica della legge stessa, che continua a menzionare l'importo fissato inizialmente dal legislatore. Le modifiche vengono segnalate mediante una nota.

Art. 1

(Tavola scalare dei contributi)

L'articolo 9^{bis} LAVS attribuisce al Consiglio federale la competenza di adeguare all'indice delle rendite i limiti della tavola scalare per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente (art. 8 LAVS).

Come previsto dall'articolo 33^{ter} LAVS, le rendite ordinarie verranno adeguate all'evoluzione dei prezzi e dei salari al 1° gennaio 2021 (cfr. art. 3 ordinanza 21). Pertanto verranno adeguati anche i limiti della tavola scalare dei contributi.

Il limite superiore verrà innalzato in modo da corrispondere al quadruplo dell'importo annuo minimo della rendita (con una rendita minima di 1195 fr.: $14\,340 \text{ fr.} \times 4 = 57\,360 \text{ fr.}$). Il limite inferiore corrisponde all'ottuplo dell'importo mensile della rendita minima e ammonta a 9600 franchi.

Art. 2

(Contributo minimo delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente e delle persone senza attività lucrativa)

L'articolo 9^{bis} LAVS attribuisce al Consiglio federale la competenza di adeguare all'indice delle rendite il contributo minimo per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente (art. 8 LAVS), le persone assicurate a titolo facoltativo (art. 2 LAVS) e le persone senza attività lucrativa (art. 10 LAVS). La definizione di un determinato rapporto tra il contributo minimo e il livello delle rendite è stata introdotta nell'ambito della 9^a revisione dell'AVS. Con il pagamento senza lacune di questo contributo gli assicurati si garantiscono il diritto alla rendita minima, sia in qualità di anziani e di invalidi che per i superstiti.

Poiché le rendite vengono aumentate con effetto dal 1° gennaio 2021, si giustifica anche l'innalzamento del contributo minimo. Il contributo minimo AVS passa quindi a 413 franchi. Il contributo minimo AI e il contributo minimo IPG rimangono invece invariati, rispettivamente a 66 franchi (cfr. commento all'art. 6) e a 21 franchi (cfr. commento all'art. 9). Ne risulta un contributo minimo AVS/AI/IPG di 500 franchi.

L'aumento del contributo minimo nell'AVS obbligatoria comporta anche un aumento del contributo minimo nell'assicurazione facoltativa, che dal 1° gennaio 2001 corrisponde al doppio del contributo minimo nell'assicurazione obbligatoria e va dunque menzionato separatamente nell'ordinanza 21. Pertanto il contributo minimo AVS nell'assicurazione facoltativa passa da 818 a 826 franchi. Il contributo minimo AI nell'assicurazione facoltativa rimane invariato a 132 franchi (cfr. commento all'art. 6). Ne risulta che il nuovo contributo minimo nell'assicurazione facoltativa AVS/AI ammonta a 958 franchi.

Art. 3

(Rendite ordinarie)

L'intero sistema di rendite dell'AVS e dell'AI dipende dall'importo minimo della rendita di vecchiaia (rendita completa). Partendo da questo valore chiave, in base a quote fissate nella legge e nell'ordinanza, vengono determinate tutte le altre posizioni nelle tavole delle rendite.

L'ordinanza 21 fissa il valore chiave a 1195 franchi al mese.

Per evitare distorsioni all'interno del sistema di rendite e conformemente alle prescrizioni legali (art. 30 cpv. 1 e art. 33^{ter} cpv. 5 LAVS) le nuove rendite non sono calcolate computando un supplemento alle rendite correnti, ma si procede dapprima a un aumento dello 0,8 per cento del reddito medio annuo determinante per poi rilevare l'importo della rendita dalla tavola delle rendite corrispondente. Ciò permette di garantire che le rendite correnti siano calcolate esattamente allo stesso modo di quelle nuove. La conversione è effettuata per mezzo dell'elaborazione elettronica dei dati. Solo in casi molto particolari si procederà all'elaborazione manuale.

Art. 4

(Livello dell'indice)

È importante che nell'ordinanza sia fissato con precisione il livello dell'indice a cui corrisponde il valore chiave e, di conseguenza, tutti gli altri valori determinati in base a questo ultimo.

Il calcolo del nuovo importo della rendita minima AVS/AI, gli indici di riferimento e i risultati determinati in base a questi sono esposti nell'Allegato.

Nel 2019 l'indice dei salari nominali ha raggiunto un valore di 2492 punti (giugno 1939=100). Nello stesso anno, il rincaro annuale medio è stato pari allo 0,4 per cento, da cui si ottiene un livello dell'indice di 199,4 punti (settembre 1977=100).

A partire dal 1° gennaio 2021 la rendita minima passerà da 1185 a 1195 franchi, il che corrisponde a un aumento dello 0,8 per cento. La rendita minima di 1195 franchi valida dal 1° gennaio 2021 corrisponde a un livello dell'indice delle rendite di 217,3 punti. L'indicazione delle componenti dell'indice delle rendite stabilisce il livello del rincaro e dell'evoluzione dei salari compensati dall'aumento delle rendite.

Art. 5

(Altre prestazioni)

Questo articolo evidenzia che oltre alle rendite ordinarie sono aumentate anche altre prestazioni, sebbene questo nesso sussista già in base al sistema legale. Si tratta delle rendite straordinarie (art. 43 cpv. 1 LAVS), dell'assegno per grandi invalidi (art. 43^{bis} cpv. 3 LAVS e art. 42^{ter} LAI), di determinate prestazioni dell'AI nell'ambito dei mezzi ausiliari (art. 9 cpv. 2 OMAI) nonché delle PC (art. 10 cpv. 1 lett. a LPC).

Art. 6

(Contributo minimo AI delle persone senza attività lucrativa)

L'aumento del contributo minimo AVS comporta di regola anche un aumento del contributo minimo AI. L'articolo 3 capoverso 1 LAI autorizza il Consiglio federale a procedere in tal senso.

In questa occasione, tuttavia, il contributo minimo AI rimane invariato a 66 franchi per effetto dell'arrotondamento. Anche il contributo minimo nell'assicurazione facoltativa rimane invariato a 132 franchi (cfr. commento all'art. 2).

Art. 9

(Contributo minimo IPG delle persone senza attività lucrativa)

L'aumento del contributo minimo AVS comporta di regola anche un aumento del contributo minimo IPG. L'articolo 27 capoverso 2 LIPG autorizza il Consiglio federale a procedere in tal senso.

In questa occasione, tuttavia, il contributo minimo IPG rimane invariato e ammonta a 21 franchi l'anno (cfr. commento all'art. 2).

Art. 10

(Abrogazione di un altro atto normativo)

L'ordinanza 21 sostituisce l'ordinanza 20. Naturalmente, le prestazioni e i contributi dovuti per il periodo precedente l'entrata in vigore del nuovo atto normativo vanno calcolati secondo le disposizioni dell'ordinanza 20, anche se questa è stata nel frattempo abrogata.

Art. 11

(Entrata in vigore)

L'ordinanza 21 entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Poiché dal 1° gennaio 2021 il tasso di contribuzione IPG è applicabile per una durata indeterminata, in relazione all'articolo 9 lo stesso vale anche per il contributo minimo IPG. Pertanto, rispetto agli adeguamenti delle rendite precedenti, nell'ordinanza 21 non è più necessario prevedere una durata di validità di questo articolo.